



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Lombardia**

**Il nuovo Art. 403 c.c.
Indicazioni teoriche e operative
per gli assistenti sociali**

Giugno 2022

Premessa

La riforma del processo civile introduce numerosi cambiamenti e modifica il quadro normativo e il procedimento entro il quale si trovano ad operare gli assistenti sociali dell'ente locali impegnati nel lavoro di tutela dei minori. L'Ordine Nazionale degli assistenti sociali ha promosso un gruppo di studio e approfondimento sul tema, anche allo scopo di fornire indicazioni e strumenti per accompagnare l'operatività dei professionisti. All'interno di questo processo, l'Ordine degli assistenti sociali della Lombardia in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Milano si è impegnato ad approfondire i contenuti della riforma in un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha portato all'elaborazione del presente documento¹. Esso rappresenta una prima elaborazione e potrà essere oggetto di successive modifiche, anche alla luce delle prime esperienze applicative.

Questo documento tiene conto delle direttive emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano (n. 2/22 del 23 maggio 2022) e di Brescia (n. 366/22 del 21 maggio 2022).

La riforma

La legge 26 novembre 2021 n. 206 presenta un duplice contenuto: delega il Governo alla riforma per l'efficienza del processo civile e alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, inoltre modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata².

Alcune modifiche entrano in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione della norma. Quindi, **a partire dal 22 giugno 2022**, riguardo alla materia familiare e minorile sono immediatamente precettive:

- la nuova formulazione dell'art. 403 c.c.;
- il superamento della frammentazione degli interventi a tutela dei soggetti minori di età da parte delle autorità giudiziarie a vario titolo coinvolte e pertanto alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c. (concernente le competenze dei tribunali per i minorenni e dei tribunali ordinari);
- la modifica degli artt. 78 e 80 c.c. con ampliamento delle situazioni di nomina della figura del curatore speciale del minore e la possibilità di conferimento di specifici poteri di rappresentanza sostanziale;
- l'estensione anche ai figli dei non coniugati della disciplina sulla negoziazione assistita.

Il nuovo art. 403 c.c.

Il Codice civile, Libro I "Delle persone e della famiglia", Titolo XI - Dell'affiliazione e dell'affidamento, Art. 403 *Intervento della pubblica autorità a favore dei minori* è stato modificato nel modo che segue.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con

¹ Il gruppo di lavoro è stato composto dagli assistenti sociali: Giulia Ghezzi (Vicepresidente Croas), Simona Regondi (Segretaria Croas), Benedetta Ferracini Mazzoleni (Consigliera Croas), Egidio Turetti (Consigliere Croas) Sonia Zara (Consigliera Croas), Margherita Gallina, Monica Cappelli, Marilena Garavaglia, Marina Mosconi, Maria Angela Pedrinelli, Silvia Zandrini, dall'avv. Paola Lovati Consigliera Ordine Avvocati di Milano e dalla giudice Margherita Elenia Sambatakakis del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

² Art. 1 comma 1 "Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile."

l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

Allontanamento con o senza il genitore?

La nuova formulazione dell'art. 403 c.c. recita: **“l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale**. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ritiene che tale enunciazione voglia estendere la possibilità di agire ex art. 403 anche nelle situazioni in cui il minore è collocato insieme ad un genitore su richiesta di quest'ultimo (per esempio viene collocato in casa rifugio insieme alla madre maltrattata dal partner), mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ritiene che la procedura vada attivata solo quando è la pubblica autorità che decide il collocamento in sicurezza del minore.

Quando si applica il procedimento ex art. 403

La nuova formulazione dell'art. 403 c.c. dispone il collocamento in emergenza per due tipi di situazione:

- quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato
- quando si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere

Il primo caso ricorre quando i genitori o gli adulti di riferimento non ci sono o, se presenti, non sono in grado di prendersi cura adeguatamente del minore, anche in modo temporaneo: pensiamo al rintraccio di un bimbo in tenera età da solo o in presenza di adulti alterati da alcool o sostanze stupefacenti, oppure al minore che vive con un solo genitore sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio anche se ci sono parenti o altri adulti di riferimento a cui affidarlo.

Il secondo caso si ha invece non solo quando il minore è in una situazione di grave pregiudizio ma addirittura è in pericolo la sua incolumità psico-fisica, per cui non è in alcun modo differibile l'intervento della pubblica autorità e occorre agire in emergenza. Se non c'è un pericolo imminente che incombe sulla salute psico-fisica del minore allora la pubblica autorità può utilizzare gli strumenti ordinari di tutela, tra cui la segnalazione all'autorità giudiziaria, poiché ritiene che sia possibile attendere i tempi di un provvedimento.

L'aspetto centrale è pertanto questo: di fronte ad una situazione di pregiudizio, riuscire a distinguere le situazioni in cui non è possibile attendere un giorno di più per mettere in sicurezza il minore da quelle in cui è possibile attivarsi con una segnalazione all'autorità giudiziaria, magari anche urgente, ma senza un intervento di messa in sicurezza immediato.

Situazione di pregiudizio

Ma quando una situazione è di "solo" pregiudizio e quando invece c'è un pericolo per l'incolumità psico-fisica del minore? Partiamo dalla definizione delle situazioni di pregiudizio, che come sappiamo sono le più diverse, sia per tipo che per intensità.

L'OMS definisce così l'abuso o il maltrattamento sull'infanzia.

L'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere. (OMS Rapporto 2002 "Violenza e salute")

La Regione Lombardia, nel richiamarsi a questa definizione, la declina in questo modo³:

Trascuratezza: grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.

Maltrattamento fisico: presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita.

Maltrattamento psicologico o abuso emozionale: relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.

Abuso sessuale: coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, prostituzione infantile e pedopornografia.

Violenza assistita: coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative per il bambino cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.

³ Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza, Regione Lombardia, 23.12.2004

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali Lanzarote, 25.10.2007 Art. 609 bis c.p.

Nel **Dizionario di Servizio sociale**⁴ Bertotti sottolinea che *“la distinzione tra i diversi tipi di maltrattamento tende ad essere utilizzata prevalentemente negli studi descrittivi del fenomeno, mentre l’esperienza clinica e le più recenti ricerche (Di Blasio, 2000) mettono sempre più in luce la compresenza di diversi tipi di maltrattamento, la loro progressione nel tempo, l’aggravarsi degli atti e il moltiplicarsi delle diverse forme di vittimizzazione (l’abuso sessuale implica in sé una violenza psicologica e si associa frequentemente a una trascuratezza da parte del genitore non direttamente abusante; il maltrattamento fisico è spesso conseguente alla trascuratezza o connesso alla violenza assistita ecc.)*.

Una seconda caratteristica del maltrattamento è la sua dimensione familiare, rilevante sia nella sua genesi, sia nella possibilità di cura e di intervento. I genitori del bambino appaiono accomunati dall’incapacità di proteggere il bambino dalle aggressioni e inadeguatezze proprie o dell’altro, ma anche dall’elevata difficoltà – per le stesse dinamiche relazionali, per una profonda sfiducia nel sistema e in se stessi, per vergogna e tabù sociali – a chiedere aiuto e a percepire la possibilità di modificare la situazione di sofferenza.

La dimensione familiare del maltrattamento spiega anche la tendenza del fenomeno a essere negato. Questo, sia da parte dei genitori, per i motivi sopra accennati, tanto più forti quanto più il maltrattamento è grave e cronico, sia da parte dei bambini, che non riconoscono la propria condizione di vittime e quindi considerano “normale” quanto avviene, o ritengono di dover tutelare la famiglia e i genitori. Anche da parte degli operatori sussiste un ostacolo a riconoscere la possibilità di comportamenti distruttivi verso i figli, dovuto al fatto di trovarsi inconsapevolmente confrontati con le proprie rappresentazioni culturali e affettive della famiglia, della genitorialità e dell’infanzia.

Altre caratteristiche importanti del maltrattamento sono la cronicità e la dimensione costitutiva delle relazioni in cui il bambino è immerso: l’esperienza di essere vittima diventa una caratteristica intrinseca e permanente dell’esistenza del bambino negli anni cruciali dello sviluppo affettivo e intellettuale. L’aggressione, che inizialmente può apparire come un evento isolato, e il ripetuto tradimento dei bisogni di accudimento, ascolto e riconoscimento diventano uno stile relazionale permanente che caratterizza i rapporti tra i membri della famiglia e in particolare quelli del bambino con le figure adulte di riferimento: in un clima così stabilmente carente e minaccioso, il bambino mette in atto una riorganizzazione istintiva e globale del suo universo psichico ed emozionale per far fronte alle ripetute minacce al sé.

Situazione di pregiudizio in emergenza

Le situazioni di maltrattamento sopra descritte sono generalmente affrontate dai Servizi sociali con modalità “ordinarie”, tra le quali la segnalazione all’autorità giudiziaria, ricercando il più possibile la costruzione di un rapporto di collaborazione con la famiglia. Devono invece essere gestite con le modalità “straordinarie” previste ex art. 403 c.c. quelle situazioni di maltrattamento per le quali è necessario attivare un intervento indifferibile a causa di un’emergenza: esse rappresentano quindi una piccola parte – la più drammatica – delle situazioni di pregiudizio.

Questi interventi vengono effettuati più spesso dalle forze dell’ordine quando, chiamati ad intervenire sul posto (per esempio dai vicini di casa che sentono urlare nell’appartamento a fianco) si trovano davanti una situazione di grave ed evidente maltrattamento che richiede l’immediata messa in protezione dei minori.

Un altro contesto è quello ospedaliero, nel caso in cui il personale sanitario si trovi a ricoverare un minore accompagnato da adulti alterati da sostanze o alcool, o con segni riconducibili a maltrattamento (es. ecchimosi e tumefazioni non compatibili con le spiegazioni fornite dai genitori), nei casi in cui non sia possibile o opportuno procedere a segnalazione urgente alla Procura.

Per quanto riguarda i Servizi sociali, generalmente un intervento ex art. 403 viene attivato a seguito di gravissime verbalizzazioni da parte dei minori o dei loro genitori, oppure a seguito di segnalazione di un altro soggetto interno o esterno alla famiglia (es. insegnante).

⁴ Voce “Maltrattamento” a cura di T. Bertotti in *Dizionario di Servizio sociale*, Carocci, 2005.

Può accadere che i minori interessati si rivolgano direttamente al Servizio chiedendo insistentemente protezione e presentino gravi segni di ansia senza fornire elementi che ci orientino nella valutazione del danno, quali possono essere segni evidenti di maltrattamento psico-fisico. È importante non sottovalutare la richiesta poiché spesso è troppo difficile per il bambino /ragazzo dare parole alla condizione di sofferenza.

In altri casi la situazione è conosciuta perché i genitori sono seguiti per richieste di altra natura e il servizio non aveva riscontrato la gravità della situazione, precipitata a seguito di altri eventi o decisamente occultata. Il maltrattamento psicologico è altrettanto dannoso ma non sempre immediatamente evidente. Alcuni segnali del bambino o del ragazzo (fughe da casa e rifiuto di rientrarvi, attacchi di panico, autolesionismo), associati ad una evidente assenza di tutela dei genitori possono portare a decidere per un intervento di messa in protezione urgente.

Infine, come ci ha insegnato la pandemia, può accadere che sia necessario agire in emergenza in situazioni in cui non vi sia un problema di maltrattamento ma ci si trovi di fronte ad un evento improvviso, anche temporanei, che limita del tutto o in parte la possibilità dei genitori di esercitare appieno la propria responsabilità genitoriale (per esempio il loro ricovero in ospedale).

Valutazione dell'emergenza

In un contesto di emergenza decidere cosa fare è un'operazione complessa, poiché è una situazione ad alto coinvolgimento emotivo e c'è un forte rischio di sopravvalutare o sottovalutare il pericolo. Inoltre, può accadere che nel contesto lavorativo ci siano pressioni e condizionamenti, ad esempio vengono espressi giudizi sbrigativi che nulla hanno a che vedere con una valutazione professionale oppure si oppongono vincoli economici a scelte che dovrebbero essere esclusivamente orientate alla messa in protezione del minore. Queste situazioni, probabilmente più frequenti nei Comuni di piccole dimensioni in cui vi è una maggiore vicinanza tra il livello politico e quello tecnico, possono rendere più faticoso il processo decisionale.

Per riuscire a compiere una valutazione corretta della situazione e a intraprendere la giusta direzione a tutela del minore è fondamentale che nessun operatore scelga in solitudine, a prescindere dal suo livello di competenza e di esperienza.

Sappiamo che nei territori lombardi gli assistenti sociali lavorano all'interno di assetti organizzativi diversi: spesso il servizio di Tutela Minori è gestito a livello di ambito territoriale attraverso un'equipe specialistica, ma in altri casi è gestita dall'assistente sociale del singolo Comune insieme ad una figura di psicologo. Nel primo caso, il confronto tra l'assistente sociale del territorio e i colleghi del **servizio specialistico di Tutela minori** è indispensabile per valutare più compiutamente la situazione.

Ma anche quando l'assistente sociale comunale non può contare su un servizio specialistico di riferimento è bene che eviti di decidere da solo perché le scelte complesse necessitano di un confronto professionale. Perfino il professionista più preparato non può analizzare la situazione da più punti di vista ed esercitare quel pensiero riflessivo necessario a prendere una decisione ponderata. Tale confronto può essere ricercato con il **Responsabile di servizio o con i colleghi di servizi affini** (Comuni limitrofi) e, se la situazione lo richiede, con gli **altri servizi specialistici coinvolti** (NPI, Consultorio, SerD, CPS, Medico di Medicina Generale e Pediatra).

Nel caso in cui i genitori del minore siano residenti in altro Comune o abbiano recentemente preso residenza è opportuno contattare il **Servizio sociale del Comune di provenienza** al fine di verificare l'esistenza di provvedimenti in corso o per acquisire elementi conoscitivi utili per decidere il da farsi.

Oltre al confronto intra professionale, un secondo livello di interlocuzione è da ricercarsi con il **PM minorile di turno**: presso ogni Procura è infatti presente un magistrato con cui è necessario consultarsi prima di dare attuazione ad un intervento ex. 403 c.c., come previsto anche dalle linee guida delle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano e Brescia.

Tempistica per l'attuazione del procedimento ex art. 403

TEMPI	AZIONI
immediatamente	Di fronte alla situazione che sembra richiedere un intervento ex art. 403, il Servizio sociale si consulta con il Pubblico Ministero Minorile di turno ⁵ <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cell. PMM di Milano: 347/69.255.71 ➤ Cell. PMM di Brescia: 329/41.04.349
24 ore	La pubblica autorità trasmette al Pubblico Ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. <ul style="list-style-type: none"> ➤ @ Procura di Milano: 403.procmin.milano@giustizia.it ➤ @ Procura di Brescia: dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it Oggetto: art. 403 c.c. NomeMinore CognomeMinore
72 ore	Il Pubblico Ministero se non dispone la revoca del collocamento, chiede al Tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il Pubblico Ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
48 ore	Il Tribunale per i minorenni, con decreto del Presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni.
15 giorni	Udienza di comparizione delle parti a partire dal decreto del T.M.
Immediatamente	Il decreto è e comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria.
48 ore	Il ricorso e il decreto sono notificati: agli esercenti la responsabilità genitoriale, e al curatore speciale, a cura del Pubblico Ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.
15 giorni dall'udienza	Il Tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida.
Immediatamente	Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.
10 giorni dalla comunicazione del provvedimento	Il Pubblico Ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
60 giorni dal deposito del reclamo	La Corte d'Appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

⁵ Se il minore è residente e abitante nel distretto di Milano (province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio, Varese) il PMM è quello di Milano; se il minore è residente e abitante nel distretto di Brescia (province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova) il PMM è quello di Brescia.

Anche se il minore non è residente nel distretto di Milano/Brescia ma abita qui stabilmente, o se non si riesce a stabilire dove abbia la residenza abituale, il PMM è quello di Milano/Brescia.

Se il minore dimora stabilmente fuori dal distretto di Milano/Brescia, il PMM è quello del distretto della dimora abituale.

N.B. Per dimora (o residenza) abituale del minore si intende la sua **dimora stabile, non precaria, ovvero prevalente nel corso dell'anno**: più precisamente il luogo dove il minore custodisce i suoi più radicati legami affettivi ed i principali e reali interessi (scuola, amicizie, parenti significativi, medico, attività sportive o culturali, ecc). La residenza abituale del minore corrisponde quindi al luogo in cui si trova, di fatto, il centro della sua vita.

Contenuti del provvedimento

Se il provvedimento ex art. 403 è agito dalle forze dell'ordine, esse trasmetteranno al PMM un verbale di collocamento.

Se invece è agito dal Servizio sociale del Comune, il Sindaco o il Dirigente / Responsabile delegato emette un'ordinanza. Essa deve necessariamente contenere:

- I. L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o da entrambi i genitori.
- II. L'enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore, e la necessità di procedere in emergenza (si può fare riferimento alla relazione del Servizio sociale allegata)
- III. Le generalità complete e la residenza del minore.
- IV. Le generalità complete, residenza (e domicilio abituale, se diverso dalla residenza anagrafica), recapito anche telefonico, dei genitori e degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale (tutore, affidatari), fondamentali ai fini della notifica del successivo decreto di convalida
- V. La menzione della struttura presso cui il minore è stato o sarà consegnato per la sua collocazione protettiva, o del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato in protezione. Nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da dover mantenere segreta la collocazione, tale ultima specificazione potrà essere omessa, con specifica motivazione.
- VI. L'indicazione del Servizio sociale di riferimento, con chiara indicazione di numero di telefono e indirizzo di posta elettronica che potrà essere usata dal PMM in caso di ulteriori richieste o per la trasmissione dell'eventuale provvedimento di revoca. Stanti i termini perentori (72 ore per eventuali ulteriori sommarie informazioni), è fondamentale mettere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria recapiti telefonici ed email costantemente presidiati, anche nei momenti di chiusura degli uffici e nelle festività⁶.

Il provvedimento deve essere corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. Data la tempistica e la necessità di agire d'urgenza, la relazione sociale sarà necessariamente sintetica. Gli elementi da indicare, se noti, sono:

- Dati identificativi del minore
- Dati identificativi del nucleo familiare convivente (e, nel caso di altra residenza, del genitore non convivente)
- Circostanze che hanno determinato la decisione
- Attuali condizioni di salute psico-fisica del minore
- Sommario riferimento a pregressa / attuale presa in carico
- Indicazione dei servizi specialistici coinvolti sul nucleo familiare
- Scelta del collocamento attuale (con eventuale possibilità di cambiamento)
- Eventuale valutazione del Servizio rispetto alla possibilità di contatti protetti tra minore e familiari
- Indicare eventualmente l'opportunità di adottare determinate cautele nell'ascolto del minore (ad esempio per evitare che vengano convocati i genitori maltrattanti insieme al minore stesso).

⁶ Il Piano degli interventi e dei servizi sociali definisce Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali il pronto intervento sociale, ma al momento (giugno 2022) sono ancora pochi i territori lombardi ad averlo implementato. Si suggerisce quindi di individuare delle modalità, anche transitorie e di concerto con il terzo settore, al fine di assicurare la reperibilità nei casi obbligatoriamente previsti dalla legge.

L'obiettivo della relazione dare al PMM quanti più elementi conoscitivi possibili per metterlo in condizione di comprendere esattamente l'entità del pericolo in cui si trova il minore.

È responsabilità della pubblica autorità individuare il contesto di accoglienza del minore (o del genitore col minore), che non necessariamente deve essere una comunità educativa ma può essere una struttura sanitaria, una risorsa familiare del terzo settore preparata al pronto intervento o una risorsa appartenente alla rete familiare, se adeguata.

Si ricorda che è fondamentale che il provvedimento venga inviato entro 24 ore dal collocamento in protezione (il cui orario è precisamente indicato nell'ordinanza) altrimenti perde di efficacia: attenzione perciò a verificare gli orari.

Comunicazione con la famiglia

Nell'arco della stessa giornata in cui è avvenuto il collocamento il Servizio **convoca i genitori** per comunicare loro i contenuti dell'ordinanza e tutte le informazioni riguardanti lo sviluppo del procedimento giudiziario, tra cui la loro facoltà ad essere assistiti da un legale. Questo momento informativo è molto importante per mettere i genitori nella condizione di capire effettivamente che cosa sta succedendo e qual è l'iter giudiziario all'interno del quale si trovano coinvolti. Certamente il colloquio non potrà limitarsi ad una comunicazione ai genitori degli aspetti procedurali del collocamento extra familiare, ma sarà anche l'occasione per una prima raccolta delle loro considerazioni e reazioni sull'accaduto, al fine di porre le basi per l'avvio (o la continuazione) di una loro presa in carico.

La convocazione può avvenire presso gli uffici del comune, presso la polizia locale o le forze dell'ordine qualora si ipotizzino problemi di sicurezza.

Nel caso di ipotesi di reato (quando occorre fare la segnalazione anche alla Procura ordinaria), ad esempio in caso di abuso, si interrompe ogni relazione tra minori e famiglia in attesa del provvedimento, per evitare l'inquinamento delle prove e che il minore venga esposto ad indebite pressioni.

Nell'esclusivo interesse del minore, sulla base della conoscenza della situazione e in attesa del decreto dell'autorità giudiziaria che regolamenti i rapporti tra minore e famiglia, la pubblica autorità può valutare, con i tempi e le modalità derivanti dalla propria professionalità, la possibilità di attivare contatti protetti.

Sommario informazioni e nomina curatore

Entro le successive 72 ore dalla ricezione del provvedimento il PM minorile deve valutare:

- se **revocare** il collocamento in protezione (per esempio perché, meglio valutata la situazione o acquisite altre informazioni il pericolo appare meno intenso o immediato, o perché il genitore che teneva condotte pericolose è stato allontanato)
- se **chiedere** al Tribunale per i minorenni **la convalida** del provvedimento protettivo e gli altri provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

Vista la limitatezza temporale, è importante che i contenuti del provvedimento, della relazione sociale allegata e degli altri documenti inviati entro le 24 ore dal collocamento siano sufficientemente dettagliati e significativi. Infatti, il PMM può chiedere "sommario informazioni e disporre eventuali accertamenti" ai servizi territoriali o alle forze dell'ordine ma considerati i limiti di tempo, non compatibili con un approfondimento della situazione, il Servizio potrà trasmettere quanto risulta già agli atti e che non sia stato già trasmesso (stato di famiglia, precedenti interventi assistenziali o altra documentazione in possesso) o eventuali altre informazioni importanti emerse nelle ore immediatamente successive al collocamento.

Il caso di convalida del provvedimento, il Tribunale per i minorenni procede alla **nomina del curatore**. È opportuno che il Servizio sociale prenda al più presto contatto con lo stesso per concordare le iniziative da assumere (il nome del curatore è citato nel decreto e i riferimenti sono facilmente reperibili su internet).

Altri soggetti che attuano l'allontanamento

Spesso gli interventi ex art. 403 sono attuati dalle forze dell'ordine poiché sono questi ad intercettare l'evento acuto. In questi casi tutto l'iter, dalla rilevazione dell'evento, alla sua valutazione, all'invio del provvedimento, è in capo a questo soggetto. Possono essere previste delle buone prassi di collaborazione quali il contatto con i servizi sociali territoriali, qualora l'evento si verifichi negli orari di apertura del servizio, ma gli adempimenti connessi all'esecuzione del provvedimento restano comunque in capo alle forze dell'ordine.

È importante prevedere la creazione di momenti formativi condivisi all'interno dei quali confrontarsi sulle modalità operative e le metodologie.

Allegato 1 – Elementi di orientamento per l’analisi dell’emergenza

Gli indicatori di seguito elencati hanno lo scopo di fornire un orientamento in relazione alla decisione di ricorrere ad un intervento immediato di emergenza. La scelta di collocarli in luogo protetto fuori dal nucleo familiare è motivata dalla gravità degli eventi e dall’assenza di una rete di aiuto concreto nelle cure dei bambini, dall’evidenza dell’incapacità di fronteggiare il problema da parte dei genitori sia a fronte di una loro negazione letterale del problema (“non è vero, non è successo”) o delle conseguenze del comportamento inadeguato (“non è nulla”).

Questi elementi non sono uno strumento di valutazione, che richiede un’indagine più approfondita e dinamica e una composizione tra fattori di rischio e fattori protettivi dei soggetti coinvolti. Possono però essere un orientamento per decidere se sussistono gli estremi di pericolosità e emergenza che rendono necessario procedere con la misura dell’allontanamento immediato.

Pericolosità e caratteristiche del contesto familiare

Genitori e contesto allargato:

- Acuzie di comportamenti pericolosi in presenza di psicopatologia diagnosticata.
- Presenza di gravi stati di alterazione da sostanze stupefacenti e/o alcol
- Gravi episodi di violenza domestica su altro genitore e/o sui bambini.
- Gravi episodi di impulsività e perdita di controllo: attuali e precedenti episodi di aggressività fisica o minacce verbali.

Rapporti genitori/figli

- Abbandono del minore in situazione inadeguata
- Situazione di agiti aggressivi, fisici o psicologici, tra genitori e figli.

Informazioni circostanziate e attuali sul danno dei bambini⁷

- Gravi segni fisici osservati (contusioni, lesioni, cicatrici) in tal caso è opportuno coinvolgere l’autorità sanitaria
- Stato di grave malessere psichico correlabile a maltrattamento che necessita di accertamenti sanitari urgenti e impossibilità di permanenza a domicilio.

Circostanze dell’evento ed episodi pregressi

- L’evento costituisce l’acuzie di difficoltà persistenti e già accertate che non si erano manifestate in forma altrettanto grave.
- C’è evidenza dell’immediatezza del pericolo.

Capacità di fronteggiare la crisi

La capacità dei genitori o degli altri familiari presenti di fronteggiare gli avvenimenti influisce sulla decisione di allontanare il minorenne immediatamente o di procedere con una segnalazione all’autorità giudiziaria. Questa competenza è fortemente condizionata dall’impatto psicologico che gli eventi hanno su tutti i protagonisti, dalla loro percezione di pericolosità degli eventi e dalla personale tolleranza allo stress.

⁷ Cfr anche <https://cnoas.org/tutela-e-protezione-dei-minori-indicazioni-per-assistenti-sociali/>

Allegato 2 – Schema di ordinanza sindacale

In questo contributo si intende fare una proposta per stilare un documento che sia corretto dal punto di vista normativo e nello stesso tempo di facile lettura per i genitori che inizialmente riceveranno solo questa comunicazione scritta. La relazione sociale allegata va indirizzata solo alla Procura (e non consegnata ai genitori insieme a questa ordinanza).

N.B. Se vi è notizia di reato, occorre inviare un'altra comunicazione (diversa da quella consegnata ai genitori) da indirizzare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI.....

@ Procura di Milano: 403.procmin.milano@giustizia.it

@ Procura di Brescia: dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it

IL SINDACO

In riferimento al minore COGNOME Nome nato a.... i ... residente a... / con residenza abituale in...

GENERALITÀ DEI FAMILIARI

padre: COGNOME Nome, nato a... il... abitante in... ed eventuale utenza telefonica..., indirizzo indicato anche ai fini delle notifiche....

madre: COGNOME Nome, nato a... il... abitante in... ed eventuale utenza telefonica..., indirizzo indicato anche ai fini delle notifiche....

(se presenti, indicare generalità di tutore / affidatario)

Avendo rinvenuto il minore sopra indicato in una situazione di abbandono morale e materiale o di esposizione nell'ambiente familiare a grave pregiudizio o pericolo per la sua incolumità psicofisica, come indicato nella relazione sociale allegata.

Avendo dato avviso dato avviso orale al Pubblico Ministero (Nome Cognome) in data... alle ore...

DISPONE

- Che il minore... in data... ora... sia collocato in adeguato luogo sicuro in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria competente (*se è previsto indicare anche: sospende ogni contatto diretto con i genitori e altri familiari*).
- Che la presente ordinanza, con allegata documentazione, sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di...
- Che la presente ordinanza sia notificata ai genitori a mezzo del personale preposto.
- Che le successive comunicazioni da parte del Pubblico Ministero vengano indirizzate a: indicare SERVIZIO, recapito telefonico, email e PEC.

Data e luogo

IL SINDACO

.....